

N. 738/14 R.G.N.R.n. 6/2025 Reg. Gen. Min.FELO Rel.1°LEPL Rel.2°n. 7/2026 Reg. Sent. Minoriin data 27 Marzo 2026

depositata in cancelleria

in data 18 GIU. 2026FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amneris Metelli**R E P U B B L I C A I T A L I A N A***in nome del Popolo Italiano***LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**Sezione Penale **Minorenni**

Composta dai signori:

1 - dott.	Giovanna	DI ROSA	Presidente
2 - dott.	Francesca	CAPRIOLI	Consigliere
3 - dott.	Letizia	PLATÈ	Consigliere relatore
4 - dott.	Sara	LA MALFA	Consigliere Onorario
5 - dott.	Stefano	GAETA	Consigliere Onorario

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z anella causa penale **trattata con il rito dibattimentale****c o n t r o**

TOFFALONI MARCO ora MÜLLER MARCO FRANCO MARIA nato a Verona il 02.06.1957
 Residente a IGIS frazione di LANDQUART (CH), Unterdorf n. 4
 Domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Gallina del Foro di Brescia
 Difensore d'ufficio avv. Marco GALLINA del foro di Brescia

LIBERO ASSENTE**I M P U T A T O**

A) per il reato di cui agli artt. 110 e 285 c.p. perché, in concorso con altre persone tra le quali MAGGI Carlo Maria (separatamente giudicato e condannato; deceduto), TRAMONTE Maurizio (separatamente giudicato e condannato) nonché ZORZI Roberto nei cui confronti si procede separatamente, allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, che aveva promosso l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, nel corso di una manifestazione in Brescia, Piazza della Loggia, indetta dal Comitato Permanente Antifascista e delle Segreterie Provinciali

della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., agendo quale autore materiale, concorrendo nel collocamento dell'ordigno esplosivo desti nato all'attentato in un cestino porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza e nel provocarne l'esplosione, cagionava una strage da cui, per effetto della violenza dello scoppio e delle schegge del cestino e di altri materiali, derivavano:

- 1) la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto il 1° giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974);
- 2) nonché lesioni personali, dell'entità di seguito specificata, in danno di ANTONINI Giacomo (della durata di gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELLAN DI Guido (gg. 6), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (gg. 10), BIOCCHI Bruno (gg. 3), BINATO Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONA Dorino (gg. 10), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente dell'organo dell'accoppiamento), BOTTI Giancarlo (gg. 10), BRUNETTI Lino (gg. 10), BUCCELLI Rosina (gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CAVARRA Eliana (gg. 21), CENEDELLA Marco (gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELENDATI Stefano (gg. 20), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito e agli arti), DELLE PIAGGI Luciano (gg. 40), DELENDATI Stefano (gg. 20), DOLCINI Lorenzo (gg. 8), DUSI Gelsomina (gg. 11), PACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), GALLIA Innocenzo (gg. 22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (gg. 10), GUARIELLO Alfonso (gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angiolino (gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Maria (gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Gianpietro (gg. 10), MUZZANI Antonio (gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (gg. 10),

PEDRELLI Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PIGENARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PITTERA Rosario (gg. 10), PONZONI Franco (gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Anna Elisa (gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (gg. 17), SCUBLA Roberto (gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI Sante (gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOUNI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI Giancarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

In Brescia il 28 maggio 1974.

B) per il reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 c.p. perché in concorso con altre persone tra le quali MAGGI Carlo Maria (separatamente giudicato, condannato e deceduto), TRAMONTE Maurizio (separatamente giudicato e condannato) nonché ZORZI Roberto nei cui confronti si procede separatamente, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A) cagionava la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (deceduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (deceduto il 16 giugno 1974).

Con l'aggravante della premeditazione.

In Brescia tra il 28 maggio 1974 e il 16 giugno 1974.

Nel quale risultano persone offese:

per **BANZI Giulia** in qualità di prossimi congiunti Alfredo BAZOLI e Guido BAZOLI assistiti dall'avv. Piergiorgio VITTORINI del Foro di Brescia domiciliati ex lege presso il suo studio;

per **BANZI Giulia** in qualità di prossimo congiunto Beatrice BAZOLI assistita dall'avv. Paolo DE ZAN del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

per **BINATTI Giovanni** in qualità di prossimi congiunti Maria LUSSIGNOLI, Fiorenza BINATTI, Cristina BINATTI assistite dall'avv. Silvia GUARNERI del Foro di Brescia domiciliate ex lege presso il suo studio;

BONTEMPI Pietro assistito dall'avv. Massimo BONVICINI del Foro di Brescia domiciliato ex

lege presso il suo studio;

per **BOTTARDI Livia** in qualità di prossimo congiunto Manlio MILANI assistito dall'avv. Andrea RICCI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **CALZARI Clementina** in qualità di prossimi congiunti Giorgio TREBESCHI assistito dall'avv. Michele BONTEMPI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **CALZARI Clementina** in qualità di prossima congiunta Claudia RIBOLA assistita dall'avv. Alessandra BARBIERI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

per **CALZARI Clementina** in qualità di prossimo congiunto Roberto RIBOLA assistito dall'avv. Michele RICCI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **CALZARI Lucia** in qualità di prossimo congiunto Roberto RIBOLA assistito dall'avv. Michele RICCI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

CAPRA Beatrice assistita dall'avv. Vincenzo A. COPETA del Foro di Brescia;

per **CUCCHINI Roberto** in qualità di prossimo congiunto Andrea CUCCHINI assistito dall'avv. Alessandro MAGONI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

INVERARDI Francesca assistita dall'avv. Luciano MERAVIGLIA del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

LODA Adriana assistita dall'avv. Silvia GUARNERI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

MONTANTI Giuseppe assistito dall'avv. Alessandro MAGONI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **NATALI Euplo** in qualità di prossimo congiunto Elvezio NATALI assistito dall'avv. Federico SINICATO del Foro di Milano domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **PERONI Redento** in qualità di prossime congiunte Silvia PERONI, Lidia PERONI ed Elena PERONI assistite dall'avv. Francesco MENINI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

per **PINTO Luigi** in qualità di prossimo congiunta Annunziata PINTO assistita dall'avv. Andrea VIGANI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

ROMANI Enzo assistito dall'avv. Pietro GARBARINO del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **TALENTI Bartolomeo** in qualità di prossimo congiunto Ugo TALENTI assistito dall'avv. Andrea BIANCHETTI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **TREBESCHI Alberto** in qualità di prossimo congiunto Giorgio TREBESCHI assistito dall'avv. Michele BONTEMPI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **TREBESCHI Alberto** in qualità di prossimo congiunto Arnaldo TREBESCHI assistito dall'avv. Elena FRIGO del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

per **ZAMBARDA Vittorio** in qualità di prossimo congiunto Bernardo ZAMBARDA assistito dall'avv. Fausto CADEO del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

UIL Brescia assistita dall'avv. Alessandro MAGONI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

UST CISL assistita dall'avv. Piergiorgio VITTORINI del Foro di Brescia domiciliata ex lege presso il suo studio;

COMUNE di Brescia assistito dall'avv. Piergiorgio VITTORINI del Foro di Brescia domiciliato ex lege presso il suo studio;

CGIL assistita dall'avv. Federico SINICATO del Foro di Milano domiciliata ex lege presso il suo studio;

GOVERNO e MINISTERO dell'INTERNO assistiti dall'avv. Fabrizio LODICO dell'Avvocatura dello Stato.

APOSTOLI Francesco residente in Flero (BS) via Emiliano Rinaldini n. 12

BAIGUERA Ugo residente in San Zeno Naviglio (BS) via Puccini n. 4

BAROZZI Sergio residente in Gambara (BS) in Villaggio Tullio Cavalli n. 82

BELLANDI Guido residente in Brescia via Via Simoni n. 61

- BETTINZOLI Antonio** residente in Brescia via Paolo Cuzzetti n. 16
- BOLLANI Luciano** residente in Botticino (BS) via Calango n. 13
- BOSIO Giovanni** residente in Mairano (BS) in via Papa Giovanni XXIII n. 9
- BOSIO Romano** residente in Brescia via Quartiere 1° maggio n. 72
- BRUNETTI Lino** residente in Ome (BS) via Dei Sabbioni n. 2
- BUSI Giancarlo** residente in Nuvolera (BS) via Scaiola n. 23
- CAMPANELLI Giacinto** residente in Nuvolera (BS) vicolo Bonfadini n. 6
- CAVARRA Eliana** residente in Iseo (BS) via Silvio Bonomelli n. 15/C
- CENEDELLA Marco** residente in Manerba del Garda (BS) via Zanardelli n. 44
- CHIARI Patrizio** residente in Cologno (BS) via Mandorleto n. 1
- CIMA Marco** residente in Brescia via Vittorio Arici n. 51
- COLOSIO Umberto** residente in Concesio (BS) via Natali n. 15
- CORVINI Elisabetta** residente in Collebeato (BS) via Quaglieri n. 30
- DANESI Alessandro** residente in Brescia via Fontane n. 43
- DELENDATI Stefano** residente in Brescia via degli Orefici n. 32
- DOLCINI Lorenzo** residente in Chiari (BS) via M. L. King n. 10
- FACCHETTI Franco** residente in Brescia via Ottaviano Montini n. 24
- FERRARI Mario** residente in Gussago (BS) via Brodolini n. 26
- GARBARINO Pietro** residente in Brescia Viale Europa n. 72
- GHIDORI Cesare** residente in Castenedolo (BS) via Alcide De Gasperi n. 19
- GIACOMELLI Gianmario** residente in Gussago (BS) via Castello di Casaglia n. 33
- GIANNARINI Marina Giulia** residente in Lucca Frazione S. Filippo, Traversa Seconda di via Tiglio n. 43
- GRAVINA Giovanni** residente in Ospitaletto (BS) via Mons. Girolamo Rizzi n. 27
- LOMBARDI Giuseppe** residente in Ospitaletto (BS) via S. Giacomo n. 21
- LUMINI Enrico** residente in Gussago (BS) vicolo Alfieri n. 15
- MAGGI Angiolino** residente in Brescia Villaggio Sereno via V n. 14
- MASSETTI Angelo** residente in Fiesse (BS) via Roma n. 5
- MILAZZO Pietro** residente in Chiusa di S. Michele (TO) via Susa n. 26
- MINOZZI Maria** residente in Brescia via Benvenuto Cellini n. 106
- MUZZANI Antonio** residente in Brescia via Amalfi n. 9
- ORIOLO Lucia** residente in Cazzago S. Martino (BS) via Privata Bruno Buozzi n. 86
- PAOLETTI Aldo** residente in Brescia via Grazzine n. 22
- PICENARDI Elidio** residente in Persico Dosimo (CR) via Togliatti n. 3
- PITTERÀ Rosario** residente in Brescia via S. Zeno n. 137
- PONZONI Franco Giuliano** residente in Ghedi (BS) via Arrigo Boito n. 1
- RAIMONDI Camillo** residente in Brescia via Luigi Rizzo n. 20

RIZZARDI Anna Elisa residente in Brescia via Schivardi n. 75
ROMANO Claudio residente in Bovezzo (BS) via della Libertà n. 36
ROSSI Franco residente in Brescia via Lamberti n. 9
SALVI Saverio residente in Brescia via Caionvico n. 5
SCACCIANOCE Nicola residente in Acireale (CT) via Felice Paradiso n. 47 palazzina C
TANADINI Marco residente in Brescia via Via Pastrengo n. 11
ZANOLINI Paolo residente in Brescia via A. Modigliani n. 45
ZIZIOLI Carlo residente in Bedizzole (BS) villaggio Magri n. 7
ZOGNO Paolino residente in Travagliato (BS) via Pietro Nenni n. 7

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza N. 17/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, in data 3 aprile 2025, che dichiarava TOFFALONI Marco, ora MÜLLER Marco Franco Maria, colpevole in ordine ai reati a lui ascritti e, ritenuto il concorso formale, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 98 c.p., lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione.
 Dichiarava l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

In esito all'odierna udienza dibattimentale;
 Udita la relazione del Consigliere dr. **Letizia PLATÈ**;
 Udita la requisitoria del P.G. dr. **Guido RISPOLI**;
 Udita la difesa, la Corte osserva:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 aprile 2025 emessa dal Tribunale per i minorenni di Brescia Toffaloni Marco (ora Muller Marco Franco Maria) era ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 e 285 c.p. e di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 c.p. in relazione ai fatti avvenuti in piazza Loggia a Brescia il 28 maggio 1974, in cui persero la vita Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi e Zambarda Vittorio. Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 98 c.p. in equivalenza sull'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 c.p., Toffaloni era condannato alla pena di anni trenta di reclusione. Allo stesso era applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 98, comma II, c.p..

In premessa il Tribunale individuava la nascita del presente procedimento nell'ambito del filone d'indagini che aveva portato alla condanna di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22 luglio 2015, irrevocabile il 20 giugno 2017 (detta anche sentenza Conforti).

In questo contesto, che aveva posto in rilievo l'esistenza tra gli ideatori della comune origine nel movimento veneto di Ordine Nuovo, nel corso delle indagini era sentito Stignamiglio Gianpaolo, veronese appartenente ad Ordine Nuovo, il quale aveva fatto il nome dell'odierno imputato, all'epoca studente liceale di quasi diciassette anni. Sulla base delle propalazioni acquisite erano verificate le fotografie scattate in piazza Loggia il giorno dei fatti. All'interno dell'archivio Cinelli di Brescia era reperita un'immagine scattata poco dopo l'esplosione dell'ordigno che ritraeva un giovane ragazzo, i cui tratti fisiognomici erano ritenuti compatibili con quelli del Toffaloni, all'epoca dei fatti non ancora maggiorenne.

Da questi due elementi si sviluppavano le ulteriori indagini, che vedevano, tra l'altro, l'esecuzione di consulenza tecnica, l'acquisizione di documenti, l'audizione di testimoni, l'attivazione di operazioni di intercettazione telefonica.

Promossa l'azione penale, il Toffaloni era dichiarato assente ed era assistito da un difensore d'ufficio.

In merito alla sua conoscenza del procedimento, il Tribunale, a pag. 10 della sentenza, affermava: "ricevuto avviso di garanzia e l'invito a presentarsi in Procura, il Toffaloni non si presentava. Convocato presso i competenti uffici federali di Berna, il Toffaloni, in presenza del magistrato elvetico e del suo difensore di fiducia dichiarava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia che conduceva le indagini, dott.ssa Emma Avezzù, di volersi avvalere della facoltà di non rispondere alle domande".

In ordine alla mancata presenza dell'imputato al procedimento, il Tribunale - a pag. 198 della sentenza impugnata - rimarcava: "l'imputato ha scelto non solo di non presentarsi al processo, come suo diritto, ma anche di restare sordo agli inviti a presentarsi a lui diretti dal Tribunale che, in ottemperanza ai principi generali e agli scopi del processo minorile, nonché alla necessità di effettuare gli accertamenti sulla personalità secondo il dettato dell'art. 9 DPR 448\1988 e di valutare la percorribilità di percorsi educativi, riparativi, riconciliativi e di mediazione con le vittime del reato secondo quanto consentito dal dettato dell'art. 28 DPR cit, aveva dapprima cercato di provocare un contatto diretto con lui e in seguito aveva chiesto alla competente Autorità Elvetica, purtroppo inutilmente, di prestare assistenza giudiziaria perché potesse trovare esecuzione l'accompagnamento coattivo dell'imputato in udienza disposto ex art. 31 e 33 DPR cit."

La sentenza era impugnata dal difensore d'ufficio dell'imputato, con atto d'appello in data 8 settembre 2025. Il gravame non era accompagnato da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

Con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato Toffaloni Marco (ora Muller Marco Franco Maria), in via preliminare, si contestava la possibilità di applicare la norma di cui all'art.

581 comma 1 quater c.p.p. al processo minorile.

Si osservava che né il D.lgs. 150\2022 con cui la norma era stata introdotta, né la relazione introduttiva alla stessa, né la successiva l. 114\2024, che aveva apportato modifiche alla disciplina, avevano preso in considerazione i possibili riverberi di tale innovazione nel processo minorile. Tale mancanza portava il difensore a ritenere che, in assenza di riferimento esplicito, la norma dovesse intendersi di stretta applicazione al solo processo a carico di imputati maggiorenni.

Una diversa interpretazione era ritenuta violativa del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27, comma III, Costituzione. I dettami costituzionali avevano condotto alla creazione di un processo minorile teso al perseguimento di finalità rieducative, così da adeguare l'intervento penale alle necessità di crescita degli imputati minorenni. A tale finalismo, secondo la difesa, non era estraneo il diritto d'appello. Il secondo grado di giudizio era ritenuto, infatti, fondamentale al fine di assicurare la proporzionalità della pena alla gravità del fatto ed alle esigenze di rieducazione del minore.

Secondo questa prospettiva l'imputato, a fronte di una pena comminatagli da un solo organo giudicante, e in assenza di un giudizio di appello, non avvertirebbe la pena irrogatagli come giusta, proporzionata e improntata alla rieducazione con conseguente frustrazione del finalismo rieducativo. Tale aspetto era ritenuto particolarmente rilevante nell'odierno procedimento, in cui all'imputato Toffaloni era irrogata la sanzione massima pari ad anni trenta.

Si osservava, poi, che il difensore d'ufficio del minorenni è figura autonoma e differente rispetto al difensore d'ufficio del maggiorenne. Si richiamava l'art. 11 DPR 448\1998, che richiede che il difensore d'ufficio del minorenni sia iscritto in apposito elenco di difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. L'albo dei difensori dei minorenni è gestito direttamente dal Consiglio dell'Ordine forense del distretto, mentre quello dei difensori d'ufficio dei maggiorenni è gestito dal consiglio Nazionale Forense. A tale differenza conseguiva la diversa operatività dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p., che doveva intendersi riferito al difensore d'ufficio per i maggiorenni, secondo la disciplina di cui all'art. 97 c.p.p. e non a quello per i minorenni, cui è applicabile l'art. 11 D.P.R. 448\1998.

Ove ritenuto applicabile l'art. 581 comma 1 quater c.p.p. se ne eccipiva l'incostituzionalità con riferimento al procedimento minorile per contrasto con gli artt. 27 e 31 Cost., che impongono l'adozione di un giudizio specifico per i minorenni rispetto agli adulti. La norma processuale si pone in contrasto con il finalismo rieducativo del processo penale e con l'adeguamento alle necessità di crescita degli imputati minorenni. Il diritto d'appello assume un ruolo fondamentale nell'assicurare la proporzionalità della pena. Una condanna emessa da un solo organo giudicante con privazione del grado di appello potrebbe essere percepita come ingiusta e per tale motivo non essere efficace rispetto alla finalità rieducativa. Nel caso di specie la pena si attesta nel massimo irrogabile e per tale motivo, in assenza di un grado di appello, l'imputato

non potrebbe avvertire la stessa come giusta e proporzionata.

Si eccepiva, sempre in subordine, anche l'eccesso di delega in quanto la legge 134\2001, di cui al D.lgs. 150\2022 costituisce attuazione, non riguarda il processo minorile, mancando un riferimento esplicito alla sua estensione al processo minorile. E, introducendo limiti al diritto di difesa dell'imputato assistito da un difensore d'ufficio, la norma doveva ritenersi di stretta applicazione e, quindi, riferibile solo al processo penale a carico di imputati.

In via subordinata, veniva richiesto un intervento della Corte Costituzionale di tipo interpretativo in relazione all'applicabilità della norma nel processo penale minorile.

Nel merito con l'atto di appello si proponevano motivi con cui si chiedeva, in via principale, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto; in via subordinata si chiedeva la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati e, in ulteriore subordine, si chiedeva l'assoluzione per mancanza di imputabilità dell'imputato. Si ponevano poi questioni in punto di trattamento sanzionatorio con richieste inerenti la riduzione della pena nei minimi edittali e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si contestava, inoltre, il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e si chiedeva il bilanciamento dell'attenuante della minore età in prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 c.p.. Si ponevano, infine, richieste di rinnovazione istruttoria. In conclusione, si chiedeva anche la sospensione del processo con messa alla prova qualora l'imputato lo richiedesse nel corso del giudizio di appello.

Per la decisione sul proposto gravame era fissata l'udienza del 27 marzo 2026.

In data 25 febbraio 2026 il difensore dell'imputato presentava motivi aggiunti con cui si ribadiva la richiesta di assoluzione e si proponevano richieste di rinnovazione istruttoria.

All'odierna udienza, aperta la discussione in merito alla preliminare questione dell'ammissibilità dell'appello, il Procuratore Generale produceva, con il consenso delle parti, una raccolta di atti e documenti, tutti già presenti nel fascicolo processuale, attinenti la conoscenza del processo da parte dell'imputato Toffaloni Marco, nel merito chiedeva pronunciarsi sentenza di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. per mancanza della condizione di cui all'art. 581, comma 1 quater, c.p.p.. I difensori delle persone offese depositavano memoria con cui si associavano a tale conclusione. Il difensore dell'imputato insisteva in ordine all'ammissibilità dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello presentato nell'interesse dell'imputato Toffaloni Marco (ora Muller Marco) deve essere dichiarato inammissibile mancando la condizione di cui all'art. 581, comma 1 quater, c.p.p..

Pacifico è, infatti, che l'atto di appello sia stato presentato dal difensore d'ufficio dell'imputato, dichiarato assente, privo di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

1. Come noto l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. è stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114. La norma è parte del sistema processuale introdotto dalla riforma cd Cartabia, permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo, integrandosi con le modifiche alle norme sull'assenza e sulla restituzione in termini, che impongono una più pregnante valutazione del grado di consapevolezza dell'imputato.

In tale sistema l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questo collegio condivide, la regola, che prevede l'obbligo di allegare il mandato ad impugnare l'atto proposto dal difensore d'ufficio dell'assente, indica la necessità di un controllo - effettivo e perdurante nel corso di tutta la progressione processuale - sulla conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo e sulla sua volontà di impugnare. In questa prospettiva "l'imputato assente non è un irreperibile ignaro, ma è colui che, nelle fasi di merito, quando è titolare del diritto di partecipare personalmente al processo sceglie, in modo consapevole, di non esercitarlo, essere assente è un diritto dell'imputato che può scegliere se partecipare o meno al processo sempre che egli sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione" (cfr. Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 07/10/2025, n. 34657).

In questi termini l'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. concorre ad integrare lo statuto processuale del processo in absentia, in quanto la regola in esso contenuta è funzionale ad attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante conosce e vuole la progressione del procedimento. Una diversa interpretazione porterebbe a legittimare un avanzamento processuale cieco, senza il controllo sull'attuale ed effettiva volontà dell'assente di dare avvio ad una nuova fase dell'accertamento giurisdizionale.

Le novità legislative sono state, peraltro, riequilibrare e compensate dalla modifica contestuale apportata dalla riforma della disciplina del computo del termine ad impugnare di cui all'art. 585 comma 1 bis c.p.p. (che allunga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza) e dall'introduzione di un'ipotesi rinnovata nei presupposti di restituzione nel termine di cui all'art. 175 comma II c.p.p..

In più pronunce la Suprema Corte di Cassazione, respingendo la richiesta di sollevare giudizio di legittimità costituzionale, ha ritenuto il sistema disegnato dall'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. non pregiudizievole dei principi costituzionali di inviolabilità del diritto di difesa, della

presunzione di non colpevolezza e del diritto a impugnare le sentenze (cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 28/11/2025, n. 8799).

La Suprema Corte ha sottolineato come l'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. non comporti alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma riguardi unicamente le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore.

Non vi è, quindi, alcuna collisione né con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con ricorso per cassazione per vizio di violazione di legge (cfr. anche Cass. Pen Sez. VI, sentenza, 20/12/2023 n. 3365).

Il potere di impugnazione resta, infatti, personale ed unico nel senso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria del processo, mentre il legislatore può disciplinare altre possibili forme di manifestazione di quel potere, riconoscendone ad altri soggetti la facoltà di esercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma di rappresentanza legale.

Tale ricostruzione appare coerente anche con il principio generale per cui è la legge processuale a stabilire quali sono i casi in cui "al difensore competono le facoltà ed i diritti che la stessa legge riconosce all'imputato" come indicato dall'art. 99 comma 1 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 25/06/2025 n. 25960).

2. Alla luce degli arresti giurisprudenziali descritti, la norma di cui all'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. - disciplinando una modalità di esercizio della proposizione del gravame che responsabilizza l'imputato assente richiedendo una sua attivazione ed una sua manifestazione di interesse alla celebrazione del secondo grado di giudizio - valorizza la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento e del suo procedere, che ha la sua manifestazione processuale nella verifica dei presupposti prodromici alla dichiarazione di assenza, divenuta più stringente a seguito della riforma Cartabia.

Mantenendo questa prospettiva non è fuori luogo osservare come, nel caso di specie, la dichiarazione di assenza dell'odierno imputato non solo non sia mai stata oggetto di alcuna eccezione da parte della difesa in questo giudizio - stante peraltro la preclusione di cui all'art. 604, comma 5 bis, c.p.p. - e nella pregressa fase, ma sia effettivamente espressione della conoscenza del processo da parte del Toffaloni.

Come ben indicato anche nella sentenza di primo grado, il Toffaloni era posto a conoscenza dell'esistenza del procedimento sin dalle fasi delle indagini.

Allo stesso, in data 3 gennaio 2012, era notificato avviso di garanzia ed invito a presentarsi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia. In tale occasione il Toffaloni nominava un difensore di fiducia ed eleggeva domicilio presso l'abitazione

della sorella (anche in allegato 1 della nota depositata dal Procuratore Generale all'odierna udienza).

In data 5 novembre 2014 era inviata nuova informazione di garanzia all'imputato all'indirizzo svizzero dello stesso, cui seguiva, in data 17 novembre 2014, una comunicazione via mail sottoscritta dall'imputato e diretta alla dott.ssa Emma Avezzù, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, con cui si dava atto dell'avvenuta ricezione dell'avviso (cfr. anche allegato 6 della nota depositata dal Procuratore Generale all'odierna udienza e documentazione acquisita agli atti in data 29 agosto 2023).

Il Toffaloni presenziava, in data 3 febbraio 2015, all'interrogatorio reso, tramite rogatoria, in Berna alla presenza del magistrato elvetico, del Pubblico Ministero italiano che seguiva le indagini e del difensore di fiducia.

Il 13 marzo 2015 il Toffaloni nominava nuovo difensore di fiducia, nella persona dell'avv. Giordana Frattini. Quest'ultima rinunciava all'incarico con atto del 25 luglio 2016.

Erano successivamente notificati personalmente all'imputato invito ad eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 c.p.p. e decreto che dispone il giudizio, che risultano consegnati personalmente all'imputato il 20 maggio 2023, come da sottoscrizione a nome Muller (in allegato 17 della nota depositata dal Procuratore Generale all'odierna udienza).

Tali atti appaiono tutti dimostrativi della conoscenza personale e diretta dell'imputato dell'esistenza del procedimento e del suo progredire nella fase del giudizio.

A ciò si aggiunga che, nel corso del dibattimento, il Tribunale per i minorenni disponeva accompagnamento coattivo, richiedendo alla Svizzera assistenza giudiziaria internazionale, cui rispondeva il competente ufficio di Berna (cfr. ordinanza del Tribunale del 3 ottobre 2024, missiva del 7 ottobre 2024 ed allegati al verbale d'udienza del 31 ottobre 2024).

L'iter descritto mostra una costante tensione da parte dell'autorità giudiziaria, di volta in volta competente, a porre l'odierno imputato a conoscenza della progressione del giudizio ed a cercare con lo stesso un'interlocazione diretta. Operazione quest'ultima non riuscita in ragione della decisione del Toffaloni di non aderire agli inviti a presentarsi all'autorità giudiziaria italiana, salva la partecipazione all'interrogatorio a seguito di attività rogatoriale nel quale, comunque, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

In considerazione di quanto qui esposto, può, quindi, ritenersi che il mancato conferimento di uno specifico mandato ad impugnare da parte dell'imputato, già dichiarato regolarmente assente, si inserisca in un quadro di effettiva conoscenza del giudizio e della sua progressione e possa essere considerato una manifestazione dell'assenza di un interesse alla prosecuzione nell'accertamento giurisdizionale. Sussiste così la situazione concreta che costituisce la ratio della norma di cui all'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. nei termini descritti dalla giurisprudenza della Suprema Corte al precedente paragrafo.

3. Svolta questa premessa generale, deve ora affrontarsi il nodo problematico proposto dal difensore nell'atto di appello in ordine alla possibilità di declinare i principi sopra esposti nel processo minorile, correttamente applicato nel caso di specie in ragione dell'età minore dell'imputato al momento del fatto.

Cardine del rapporto tra le regole processuali del codice di procedura penale per i maggiorenni ed il processo minorile è l'art. 1 DPR 448\1988. Tale norma opera un rinvio alle regole processuali del codice ordinario in relazione a tutto ciò per cui non vi è una normativa specifica nello stesso decreto.

Tale rinvio risponde al mandato delineato dallo stesso legislatore delegante del 1987, che impegnava l'allora Governo a predisporre per gli imputati minorenni un procedimento disciplinato "secondo i principi generali del nuovo processo penale con le modificazioni e le integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione". Vi è, quindi, una precisa volontà del legislatore delegante di disegnare un costante vivificante collegamento del rito minorile a quello per adulti.

La norma di cui all'art. 1 DPR 448\1988 persegue principalmente l'obiettivo di mantenere uno stretto contatto tra queste due espressioni della giurisdizione penale ordinaria le cui uniche differenze dovrebbe essere quelle imposte dalla peculiare realtà dell'imputato minorenne.

Delineato questo stretto collegamento tra i due ordinamenti processuali, consustanziale alla stessa nascita del processo penale per i minorenni, appaiono del tutto prive di pregio le censure difensive che ritengono l'art. 581 comma 1 quater c.p.p. (e con questo l'intero assetto del codice di procedura penale frutto della cd. riforma Cartabia) non applicabile all'odierno procedimento solo in quanto non vi è alcun cenno alle ricadute nel processo minorile nella riforma, nella relazione illustrativa e nemmeno nella successiva l. 114\2024 di modifica all'art. 581 c.p.p..

In virtù della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 1 DPR 448\1988 non vi è, infatti, alcuna necessità di prevedere in modo esplicito l'estensione delle modifiche del codice procedura penale al processo minorile.

Le disposizioni del codice di procedura penale non sono traslabili nell'ordinamento processuale minorile solo quando vertono su materia in ordine alla quale questo o contempla una disciplina ad hoc o esprime, sistematicamente, una propria regola, secondo un rapporto tra i due sistemi che viene anche indicato come "autonomia parassitaria". Laddove vi è un vuoto normativo, per difetto di specifica disposizione o di regola desumibile dall'interno ordinamento, questo deve essere colmato mediante ricorso al codice di procedura penale, senza che si debba o possa procedere di volta in volta ad un apprezzamento in ordine all'applicabilità delle disposizioni codicistiche che sono assistite da una presunzione assoluta di compatibilità, superabile soltanto da censure di incostituzionalità.

Manca, peraltro, nell'articolo 1 la clausola di salvezza "in quanto applicabili" con cui, in genere, il legislatore si cautela dalla possibile incompatibilità della normativa alla quale si rinvia con

l'ambito diverso in cui è destinata ad operare. Ciò comporta un rinvio diretto alle norme del codice di procedura penale, non suscettibile di una verifica di compatibilità da parte dell'interprete.

Alla luce di quanto sin qui esposto in ordine al rapporto tra gli ordinamenti processuali, non si può dubitare della diretta applicabilità di quanto disposto dall'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. anche al processo minorile.

A conferma di tale conclusione si osserva che in tutte le occasioni in cui la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'applicazione della norma al processo minorile in caso di imputati sottoposti a misura cautelare restrittiva diversa dalla custodia cautelare di cui all'art. 23 DPR 448\1988, ha ritenuto pacifica la diretta applicabilità della norma al sistema processuale minorile (cfr. ad esempio Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 01/04/2025, n. 15278, Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 17/09/2024, n. 40795 e Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 05/11/2024, n. 44829).

A ciò si aggiunga, in accordo con quanto ben argomentato nella memoria depositata all'odierna udienza nell'interesse delle persone offese, che, al momento della contestuale entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 e del nuovo codice minorile, il primo prevedeva l'obbligo del mandato ad impugnare per le sentenze contumaciali. Sotto la vigenza di tale normativa mai si era posto in dubbio il fatto che tale obbligo valesse anche nel processo minorile in ragione di quanto disposto dall'art. 1 D.P.R. 448\1988.

Questo richiamo di tipo storico-sistematico mostra l'assenza di conclamati contrasti tra la richiesta di un mandato ad impugnare ed il processo minorile, in linea con l'interpretazione oggi adottata.

4. Non è consentita una diversa lettura in relazione a quanto indicato dal secondo periodo del comma I dell'art.1 del DPR 448\1988, che stabilisce che le disposizioni del codice di procedura penale siano "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore".

Tale inciso indica il parametro per modulare le modalità applicative delle norme processuali determinandone non l'an, ma unicamente il quomodo, imponendo in questo modo un adattamento delle modalità attuative alla particolare realtà evolutiva dell'imputato.

Non è, invece, consentito subordinare l'applicazione di una norma processuale alla valutazione della sua capacità educativa o rieducativa nel caso concreto.

Peraltro, riportando questi principi all'odierno procedimento, non può non osservarsi come l'imputato Toffaloni fosse maggiorenne sin dal momento dell'inizio delle indagini a suo carico, il che costituisce un fattore significativo nell'odierno procedimento anche in relazione alla stessa possibilità di valutazione e successiva adozione di cautele a tutela dell'evoluzione psicologica ed educativa presidiate dalla seconda parte del I comma dell'art. 1 DPR 448\1988.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nell'atto di appello, l'applicazione del principio di sussidiarietà non può essere superata a mezzo del ricorso all'art. 27, III comma, Costituzione. Fulcro della norma costituzionale è la finalità rieducativa della pena, rimanendo fuori da questo perimetro le regole processuali volte a delineare il percorso dell'accertamento della responsabilità penale.

La finalità rieducativa del processo penale minorile, inteso in senso stretto ovvero quale sistema di norme di rito volte all'accertamento della responsabilità penale, deve essere così declinata quale necessità di adottare ogni cautela affinché la vicenda processuale non comprometta od ostacoli il processo evolutivo del minore e, comunque, arrechi allo stesso il minor pregiudizio.

Né francamente si ravvisa nell'esercizio del diritto di appello il contesto nel quale sia assicurato che la pena sia proporzionata alla gravità del reato e che tenga conto delle esigenze di rieducazione del condannato. La lettura della norma, contestualizzata anche in relazione al dettato costituzionale di cui all'art. 27, comma III Cost. non trova infatti nessun collegamento logico né formale con l'esercizio del diritto di appello, infatti solo asserito senza motivazione alcuna da parte della difesa.

Questa Corte ritiene, pertanto, che non sia consentita un'interpretazione sostanzialmente abrogativa dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. in ragione della finalità rieducativa del processo minorile.

Nemmeno può recuperarsi il principio rieducativo della pena di cui all'art. 27 Cost. nei termini indicati nell'atto di appello ovvero in relazione alla possibile percezione da parte del condannato di un maggior grado di giustizia della pena inflitta qualora questa sia stata sottoposta ad una revisione critica a seguito di un secondo giudizio.

Come sopra espresso, la stessa prospettiva difensiva prende le mosse da un assunto indimostrato, non essendovi possibilità di stabilire una correlazione, universale e valida per tutti gli individui, tra la percezione di giustizia e l'effettiva celebrazione del giudizio di appello.

Inoltre la tesi difensiva non tiene in alcun modo conto che nel nostro ordinamento, senza alcuna distinzione tra i due riti per maggiorenni e per minorenni, l'appello è solo una fase eventuale del processo penale, promossa a richiesta di una delle parti dello stesso, governata da uno stretto principio devolutivo.

La ratio dell'intera normativa è la celebrazione di un giudizio di appello, che risponda all'interesse ed alla volontà delle parti sia di procedere nell'accertamento giudiziale sia di decidere quali parti della decisione del primo giudice sottoporre a nuovo giudizio.

Se al giudizio di appello fosse connaturata una finalità rieducativa il legislatore non avrebbe rimesso lo svolgimento dello stesso alla domanda delle parti e l'ordinamento non avrebbe consentito la previsione dell'inappellabilità di alcune sentenze che pure comportano una sanzione (quali la sentenza di condanna solo all'ammenda per contravvenzioni o la sentenza di condanna a pena sostituita con i lavori di pubblica utilità) o la non rivedibilità dei capi e punti

della condanna non impugnati (tale per cui dal giudizio di appello può essere esclusa anche la cognizione del trattamento sanzionatorio).

6. Sotto altro profilo si osserva che il fatto che l'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. valorizzi, come visto, la scelta dell'imputato nella prosecuzione del processo attraverso lo strumento dell'impugnazione non è di per sé incoerente con i principi del processo minorile.

In questo, infatti, si inseriscono alcuni significativi spazi decisori da parte dell'imputato, in grado di esplicare i propri effetti sull'iter processuale, così come accade, ad esempio, per la decisione di procedere o meno a mezzo di riti alternativi, in cui la volontà dell'imputato si esplica in modo analogo sia nel processo minorile che in quello per adulti.

Inoltre la stessa scelta dell'imputato minorenni di non partecipare al processo è stata considerata perfettamente compatibile con il quadro costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche quando questa abbia effetti pregiudizievoli in termini di possibilità processuali. Si ricorda, ad esempio, che, con la sentenza n. 24/2013, la Corte Costituzionale - pronunciandosi in ordine alla legittimità della preclusione di cui all'art. 32 D.P.R. 448/1988 e la conseguente impossibilità per l'imputato contumace (oggi assente) di ottenere già all'udienza preliminare la concessione del perdono giudiziale o la dichiarazione di irrilevanza del fatto - ha ritenuto l'art. 32 DPR cit. coerente con il quadro costituzionale proprio in quanto il pregiudizio risulta "frutto di una duplice scelta processuale dell'imputato ovvero quella di non presenziare all'udienza e quella di non conferire al difensore una procura speciale che lo abiliti a prestare il consenso in sua assenza".

In questi termini la Corte Costituzionale ha considerato determinante la volontà dell'imputato nel processo minorile anche quando la stessa sia espressa attraverso la mancata partecipazione e l'omesso conferimento di procura speciale al difensore, in modo non dissimile da quanto accade nel meccanismo oggi disegnato dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p..

A ciò si aggiunga che all'imputato del processo minorile, divenuto maggiorenne, è pacificamente riconosciuta piena capacità d'agire, così che, ad esempio, per la validità del processo non è dovuta alcuna notifica ai genitori (cfr. in senso conforme Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 06/04/2017, n. 23410).

Orbene, coniugando questi principi al caso di specie, deve osservarsi che al Toffaloni, persona maggiorenne per tutta la durata di questo procedimento, debba essere riconosciuto piena capacità di agire nel processo minorile celebrato e, pertanto, di compiere le proprie scelte processuali quale quella di rimanere estraneo al processo e non conferire procura ad impugnare al difensore, anche qualora questo fosse a sé potenzialmente sfavorevole.

7. Nemmeno può accedersi alla tesi difensiva secondo cui la norma di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p. non possa riferirsi al difensore d'ufficio nominato nel processo minorile.

L'art. 11 DPR 448\1988 contiene, infatti, un'esplicita conferma dell'impianto previsto per la figura del difensore d'ufficio dall'art. 97 c.p.p., che rimane il cardine di riferimento in punto di nomina, sostituzione temporanea e nuova designazione del difensore d'ufficio, prevedendo unicamente l'individuazione dello stesso all'interno di un albo predisposto dal consiglio dell'ordine forense tra difensori che abbiano specifica preparazione nel diritto minorile.

Con tale norma non si delinea una nuova e diversa figura del difensore in senso professionale, quanto piuttosto la necessità che questi sia formato non solo ad assistere tecnicamente il minore, ma anche ad assumere un ruolo di mediazione con gli altri organi e parti che intervengono nel processo, dando impulso ed assistenza nell'attuazione di eventuali progetti di recupero.

L'art. 11 DPR 448\1988, prevedendo la necessità di una formazione specifica nel settore minorile per i difensori d'ufficio, garantisce al minore, sprovvisto di un difensore di fiducia, l'affidamento ad un soggetto preparato a dialogare con un imputato più debole in ragione della sua età e con meno strumenti per comprendere i passaggi processuali in un'ottica di tutela dello stesso non solo di tipo tecnico.

La non necessità di un difensore tecnicamente "diverso" da quello previsto per i maggiorenni è testimoniata anche dal fatto che gli imputati minorenni possono nominare un difensore di fiducia a propria scelta, anche del tutto privo della specializzazione nel diritto minorile prevista per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 11 DPR 448\1988.

A ciò si aggiunga che, all'interno del processo minorile, la nomina ai sensi dell'art. 97 comma II c.p.p. di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco di cui all'art. 11 DPR 448\1988 non costituisce una nullità, posto che l'art. 97, comma II, c.p.p. fa riferimento unicamente ad un difensore immediatamente reperibile, così che non deve ricorrersi all'individuazione di un legale "specializzato" senza che ciò comporti una menomazione del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 04/07/2017, n. 56347).

Analogamente la Suprema Corte ha ritenuto non affetta da nullità la mancata individuazione di un difensore d'ufficio a seguito della rinuncia di altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma IV, c.p.p. in elenco differente da quello di cui all'art. 11 DPR 448\1988.

Significativo è rilevare come, decidendo su tali problematiche, la Corte di Cassazione osservi che l'individuazione di un difensore privo delle caratteristiche di cui all'art. 11 D.P.R. 448\1988 non costituisce in alcun modo "una violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice" (cfr. Cass. pen., Sez. V, Sent., 05/04/2019, n. 15050).

Gli orientamenti della Suprema Corte richiamati confermano l'assenza di una differenza ontologica tra il difensore d'ufficio nel processo minorile ed il difensore d'ufficio nel processo per maggiorenni.

Non ci sono pertanto ragioni che possano giustificare la disapplicazione di quanto previsto dall'art. 581, comma 1 quater, c.p.p..

§. Nemmeno può accogliersi la richiesta del difensore volta a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. per contrasto ai principi costituzionali di cui agli artt. 27, III comma, e 31 Cost..

L'art. 27, III comma, Cost. presidia la finalità rieducativa della pena, che non risulta frustrata dall'assenza di un giudizio di appello in ragione della scelta processuale effettuata dallo stesso interessato di non attivare un secondo grado di giudizio ed, in esso, una revisione critica del trattamento sanzionatorio.

Del tutto indimostrata è poi la pretesa correlazione tra la mancanza di un grado di appello e la percezione della sanzione irrogata come meno giusta e, pertanto, meno capace di perseguire la sua finalità rieducativa.

Nemmeno si ravvisa un contrasto con il principio esposto nell'art. 31 Cost. e con la necessità di favorire gli istituti volti a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

Se pur vero che il processo penale minorile come lo conosciamo è sorto nell'alveo di questo dettato costituzionale, non si vede quale lesione alla tutela della gioventù comporti la disciplina dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. nel prevedere la necessità di un'espressione di volontà dell'imputato nel processo minorile a proporre appello.

Peraltro la stessa prospettazione difensiva manca di individuare in modo preciso in cosa consista il vulnus determinato dalla norma ai principi di cui all'art. 31 Cost..

Nemmeno possono ravvisarsi violazioni alla tutela della gioventù come declinata nel quadro legislativo europeo disegnato dalla direttiva UE 2016\800.

In questa è previsto sia che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto ad un nuovo processo o ad altro mezzo di ricorso giurisdizionale (art. 16), sia che lo stesso abbia diritto a mezzi di ricorso effettivi (art. 19).

Tali disposizioni appaiono perfettamente compatibili con quanto indicato dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., che prevede unicamente una modalità di espressione della volontà ad impugnare dell'imputato assente, senza in alcun modo precludere o limitare l'esercizio del diritto di proporre impugnazione personalmente. Peraltro, come già indicato, il nostro ordinamento ha previsto dei temperamenti a tale norma attraverso l'individuazione di termini più lunghi per impugnare per l'imputato assente e l'introduzione di una nuova ipotesi di remissione in termini per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p..

Infine si osserva come l'applicazione diretta dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. al processo penale minorile, pur non essendovi alcun riferimento in tal senso nella legge delega n. 134\2021, non configura un'ipotesi di eccesso di delega proprio in forza del rapporto di corrispondenza tra i due sistemi processual-penalistici disegnato dall'art. 1 DPR 448\1988

sopra analizzato.

Alla luce delle considerazioni esposte deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato dal difensore d'ufficio nell'interesse dell'imputato Toffaloni Marco in assenza di specifico mandato ad impugnare ai sensi degli artt. 1 DPR 448\1988 e 581 comma 1 quater c.p.p..

P . Q . M .

Visti gli artt. 1 D.P.R. 448\1988 e 581 comma 1 quater c.p.p.,
dichiara inammissibile l'appello proposto nell'interesse di TOFFALONI Marco, ora MÜLLER Marco Franco Maria.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Brescia, 27 marzo 2026

IL CONSIGLIERE estensore

Dott.ssa Letizia PLATÈ



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giovanna DI ROSA



CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 27.03.2026

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amnevis Metelli

